

Adottato nella seduta di C.C. del 21.04.2010

Con le correzioni in corso di seduta

CITTA' DI GRAVINA IN PUGLIA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI DA REGOLARIZZARE

Allegato al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
in data 21.04.2010 n. 12

ALLEGATO "B"

CAPO PRIMO – GENERALITA'

ART. 1 – Finalità e Competenze

1. L'Amministrazione comunale, allo scopo di dare una soluzione ad annose situazioni stratificatesi all'interno del Cimitero del Comune di Gravina in Puglia nel corso di molti decenni e nell'intento di ristabilire la certezza del diritto, consente, alle condizioni e secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, la regolarizzazione di utilizzazioni improprie e delle incaute acquisizioni di loculi cimiteriali e/o cellette.
2. Le presenti norme rappresentano aggiornamento, integrazione e modifica delle disposizioni già emanate in materia, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
3. L'ufficio competente per le procedure di cui al presente Regolamento è il Servizio Cimiteriale, istituito presso l'Unità di Direzione Ambiente-Agricoltura-Politiche Comunitarie-Governo del Territorio-Servizi Cimiteriali e Patrimonio.

ART. 2 – Sepolture private a tumulazione pregresse – Mutamento del rapporto concessorio –

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 (ex Regolamento di Polizia Mortuaria, sostituito dal D.P.R. 21.10.1975, n. 803 e poi dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285), per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione;

ART. 3 – Cappelle prive di atto concessorio

1. Chiunque detenga la cappella di famiglia priva di atto di concessione, può presentare istanza all'Amministrazione comunale per richiedere la stipula del contratto.
2. Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione comprovante la propria qualità di assegnatario e il pagamento del canone lotto cimiteriale;
3. La sottoscrizione della concessione comporterà la spesa aggiuntiva pari a € 100,00 per l'istruttoria della pratica oltre all'imposta di bollo, all'imposta di registro e diritti di segreteria.
4. Se tali somme risultano già tempestivamente versate per la suddetta causale da parte dei privati e non vennero stipulate (per ragioni addebitabili agli uffici) le relative concessioni-contratto, rimangono a carico dell'Ente i maggiori costi.

5. La mancata sottoscrizione del contratto di concessione comporterà il rientro del lotto cimiteriale nella disponibilità del Comune.

ART. 4 – Difformità delle cappelle private

1. Chiunque abbia edificato la cappella di famiglia su lotti non di pertinenza ma scambiandone i posizionamenti previsti nei Piani di lottizzazioni di aree cimiteriali, può presentare istanza all'Amministrazione comunale per la variazione dell'intestazione dei lotti cimiteriali.
2. Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione comprovante la propria qualità di assegnatario.
3. A tal fine l'ufficio competente procederà all'istruttoria della pratica attraverso sopralluoghi sul posto, al fine di accertare la veridicità dello scambio dei posizionamenti e le eventuali differenziazioni di estensione dei lotti originariamente assegnati;
4. A fine istruttoria si procederà alla sottoscrizione di una nuova concessione la quale comporterà la spesa aggiuntiva pari a € 100,00 per l'istruttoria della pratica oltre all'imposta di bollo, all'imposta di registro e diritti di segreteria.

ART. 5 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

Unità sepolcrale = è rappresentata da un loculo.

Loculo = la unità sepolcrale per la tumulazione di una salma, realizzata secondo la tipologia “a cassettoni” (accessibile dal fronte largo), o “a colombaro” (accessibile dal fronte stretto).

Celletta = la unità sepolcrale per la tumulazione dei resti mortali mineralizzati.

Ius sepulchri = diritto d'uso delle sepolture private spettante ai soggetti aventi titolo.

Diritto al culto = è il diritto di curare la memoria del defunto e il decoro del loculo per trenta anni dalla tumulazione.

Benemeranza = rapporto di particolare stima e gratitudine intercorrente tra persone legate da vincoli di convivenza, di assistenza, di ospitalità, ecc.

Uso irregolare = tumulazione di salma di persona non titolare dello ius sepulchri.

Cessione = messa a disposizione a titolo gratuito di loculi o cellette.

Negoziazione = vendita o locazione a titolo oneroso di loculi o cellette.

Permuta = scambio consensuale tra privati concessionari aventi ad oggetto uno o più loculi e/o cellette.

Incauto acquirente = chiunque abbia acquisito onerosamente da un soggetto concessionario del Comune, l'uso o la titolarità di loculi e/o di cellette.

Incauto beneficiario = chiunque abbia ricevuto a titolo gratuito da un soggetto concessionario del comune anche a titolo di benemeranza, l'uso o la titolarità di loculi e/o cellette, senza accertamento e autorizzazione del Comune;

Non opposizione = acquiescenza o non contestazione da parte del concessionario (o dei suoi aventi causa) a fronte di una istanza di regolarizzazione;

Chiusura del provvedimento di decadenza = emanazione del provvedimento amministrativo di declaratoria della decadenza dalla concessione, con assenza di impugnative entro i termini di legge o in caso di espressa rinuncia, da parte dei contro interessati, ovvero al momento della definizione formale dell'eventuale contenzioso instauratosi in seguito ad avvenuto ricorso avverso il provvedimento amministrativo sanzionatorio;

Chiusura del procedimento di riconessione = emanazione del provvedimento formale amministrativo con il quale l'Ente riconcede i loculi e/o cellette legittimamente richiesti dall'ex concessionario o dai suoi aventi causa.

ART. 6 AMMISSIBILITA' ALLA REGOLARIZZAZIONE

1. Sono ammessi a regolarizzazione tutti gli utilizzi irregolari di quota parte di aree cimiteriali e le negoziazioni intervenute a qualsiasi titolo (vendita, locazione, prestito, cessione gratuita non autorizzata dal Comune, ecc) purchè avvenuti entro **la data di adozione del presente Regolamento.**

ART.7 DECADENZA DELLE CONCESSIONI ORIGINARIE

1. Qualora, su istanza degli interessati (incauti acquirenti o incauti beneficiari di loculi e cellette, loro eredi o aventi causa, familiari di persone irregolarmente tumulate, ecc.) venga accertata la irregolare utilizzazione, la negoziazione o la cessione non autorizzata dal Comune di quota parte di aree cimiteriali, l'Amministrazione comunale **provvede** anzitutto:
 - A dichiarare la decadenza della concessione dei loculi e delle cellette edificati direttamente dall'Amministrazione comunale;
 - A dichiarare la decadenza delle concessioni delle aree cimiteriali concesse a suo tempo. Tali aree vengono acquisiti al demanio comunale e sul relativo manufatto ivi edificato si procederà al cambiamento dell'intestazione della cappella da familiare a cappella comunale;

- A dichiarare la decadenza delle concessioni delle aree cimiteriali quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - A dichiarare la decadenza delle concessioni delle aree cimiteriali quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura e/o vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di assegnazione e atto di concessione;
2. In caso di pluralità di concessionari o di aventi titolo, che abbiano operato una divisione delle quote dell'area cimiteriale facilmente individuabili o risultante da atto scritto, la decadenza viene comminata solo nei confronti del soggetto (o, se deceduto, dei suoi eredi e/o discendenti) che abbia irregolarmente utilizzato, ceduto o negoziato;
 3. A seguito della dichiarazione di decadenza di cui al primo comma, la quota parte di area cimiteriale facente capo ad una concessione oggetto di irregolare utilizzazione, cessione o negoziazione, rientra nella disponibilità del Comune senza diritto ad alcun rimborso e/o indennizzo a favore del concessionario decaduto, al quale è tuttavia riconosciuto il diritto di culto dei congiunti defunti ivi eventualmente tumulati;
 4. L'Amministrazione comunale, dopo la dichiarazione di decadenza di cui al primo comma, procede a verificare le condizioni e le modalità:
 - a. Per la regolarizzazione, in capo agli incauti acquirenti o incauti beneficiari, dell'utilizzo della quota parte di area cimiteriale.
 - b. Per la eventuale riconcessione, in capo all'originario concessionario o ai suoi aventi causa, della quota parte di area cimiteriale non ancora utilizzata e/o regolarmente utilizzata.

ART. 8 Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni

1. A carico dei concessionari e degli acquirenti che hanno violato art. 28 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 95 in data 11.07.1915 e che chiedono la regolarizzazione ai sensi del presente regolamento non viene irrogata la sanzione amministrativa.
2. Scaduto il termine della regolarizzazione, ai titolari di concessioni che ne hanno fatto oggetto di lucro e di speculazione, oltre alla decadenza della concessione, viene comminata una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 a seconda della gravità dei casi ex art. 7bis del D.Lgs.vo nr.18.08.2000 n.267.

CAPO SECONDO – REGOLARIZZAZIONI

ART. 9 – ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE

1. La quota parte di area cimiteriale irregolarmente utilizzata, o incautamente acquisita, può essere regolarmente concessa agli interessati (incauti acquirenti o beneficiari di loculi e cellette, loro

eredi o aventi causa, familiari di persone irregolarmente tumulate, ecc.) previa istanza in bollo presentata al protocollo comunale.

2. Al fine di documentare l'avvenuta cessione o negoziazione alla domanda di cui al punto precedente possono allegarsi:
 - Atto pubblico;
 - Scrittura privata autenticata;
 - Ricevute di pagamento;
 - Quietanze;
 - Matrici di assegni con attestazione della banca circa il beneficiario;
 - Contratti per il servizio di illuminazione votiva;
 - Ogni altro atto o documento che dimostri validamente l'avvenuta cessione o negoziazione.
3. In caso di istanza di regolarizzazione corredata da semplice scrittura privata, o da autodichiarazione, si procede comunque alla istruttoria ritenendo rilevante l'eventuale non opposizione del concessionario contro interessato regolarmente avvisato.
4. L'istanza inoltrata nell'interesse di tutti gli aventi diritto, anche da una sola persona legittimamente interessata alla regolarizzazione, viene normalmente definita dall'Ufficio competente, fatti salvi comunque i diritti dei terzi; a tale scopo il richiedente deve espressamente dichiarare di agire in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, ovvero produrre espressa rinuncia per iscritto dei non interessati.

ART.10 – MANCANZA DI REGOLARIZZAZIONE

1. Nel caso venga acclarato un uso irregolare di quota parte di area cimiteriale per i quali nessuno abbia ancora richiesto la regolarizzazione, l'ufficio competente provvede ad informare colui che abbia chiesto a suo tempo la tumulazione o (se non residente o non interessato) gli eredi e/o parenti più prossimi della persona tumulata, a partire da quelli residenti in città, invitandoli, entro un termine congruo, a inoltrare istanza di regolarizzazione.
2. In caso di mancanza o non reperibilità di parenti residenti in città l'Ufficio competente provvederà comunque ad avvisare i potenziali interessati alla regolarizzazione mediante affissioni pubbliche, per almeno 90 gg. consecutivi (prevedendo di estendere la pubblicazione almeno fino alla settimana successiva la data della commemorazione dei defunti), all'Albo Pretorio del Comune, alla bacheca antistante l'accesso al Civico Cimitero e in prossimità del sepolcreto, nonché sul sito web del Comune.
3. Le quote parti di aree cimiteriali irregolarmente utilizzati per i quali non viene inoltrata alcuna istanza di regolarizzazione, decorsi 30 gg. dalla conclusione delle procedure di cui ai precedenti commi, rientrano nella disponibilità del Comune; fatto salvo il diritto al culto trentennale si procede alla liberazione del loculo, salva diversa richiesta dei congiunti e alla deposizione dei resti mortali nell'ossario comune o all'inumazione (nei casi di mancato completamento del processo di mineralizzazione).

4. La procedura di cui al comma precedente viene utilizzata nel caso di cellette irregolarmente utilizzate non oggetto di regolarizzazione, senza attesa del periodo trentennale.

Art. 11 NUOVE CONCESSIONI

1. La convenzione- concessione da sottoscrivere per la cessione di una porzione di area cimiteriale avvenuta a qualsiasi titolo (locazione, uso gratuito, prestito, negoziazione ecc.) prevede il versamento della somma corrispondente alla porzione di area cimiteriale ceduta.
2. La citata somma da versare rinviene dal costo dell'area cimiteriale fissata per l'ultima lottizzazione effettuata dal Comune di Gravina in Puglia nell'anno 1983 per mq. 25, in base al tasso ISTAT-Indici foi ;

ART.12 - REGOLARIZZAZIONE UTILIZZO DELLA QUOTA PARTE DI AREA CIMITERIALE GIA' OCCUPATA

1. Nel caso di richiesta di regolarizzazione dell'uso delle porzioni di aree cimiteriali già occupate devono essere rappresentate tutte le circostanze che attestino la piena disponibilità o l'utilizzo costante e indisturbato, la reale cessione avvenuta a qualsiasi titolo (locazione, uso gratuito, prestito ecc. entro **la data di adozione del presente Regolamento** o la benemeranza che intercorreva tra l'originario concessionario e la persona tumulata (o con un suo familiare prossimo).
2. Costituiscono attestazione dell'uso costante e indisturbato di quote parti di aree cimiteriali, oltre a documenti, scritture private e contratti tra le parti, anche le seguenti circostanze:
 - Data di morte e tumulazione della salma;
 - Contratti o versamenti per la illuminazione votiva dei loculi e/o cellette;
 - Spese documentate per la manutenzione e il decoro del sepolcro;
3. La regolarizzazione dell'utilizzo di ciascuna quota parte di area cimiteriale già occupata comporta il versamento di € 280,00 (duecentottanta) per ciascun loculo ivi edificato, mentre la regolarizzazione dell'uso di ciascuna celletta già occupata comporta il versamento di € 60,00 (sessanta). Tali importi sono indicizzati a partire dalla data di adozione del presente regolamento in base al tasso ISTAT;
4. A fronte del versamento di cui al comma precedente viene concesso il diritto di uso per anni 99 (novantanove) nel caso di loculi facenti capo ad una concessione conferita in perpetuo o per un periodo di durata pari a quella della originaria concessione a tempo determinato;
5. Per la celletta, a fronte del versamento di cui al comma 3, viene concesso il diritto di uso per anni 99 (novantanove);

ART. 13 – REGOLARIZZAZIONE CESSIONE QUOTA PARTE DI AREA CIMITERIALE NON OCCUPATA

1. Nel caso di quota parte di area cimiteriale sulla quale insistono loculi e/o cellette non occupati devono essere allegate all'istanza di cui all'art.7 le prove documentali che comprovino l'avvenuta negoziazione a titolo oneroso (vendita, locazione, prestito temporaneo o ogni altra forma di negoziazione), ovvero la avvenuta cessione gratuita per "benemeranza", non autorizzata dal Comune, da parte dell'originario concessionario (o dei suoi eredi);
2. Costituiscono prova dell'irregolare negoziazione a titolo oneroso di loculi e/o cellette non occupati: scritture private, copie dei versamenti effettuati a vantaggio del concessionario, dichiarazioni unilaterali dello stesso concessionario, ovvero dichiarazioni unilaterali dell'incauto acquirente, purchè non contestate dall'originario concessionario regolarmente avvisato (o, se deceduto, dai suoi eredi);
3. Costituiscono prove dell'irregolare cessione a titolo gratuito di loculi e/o cellette non occupati: documenti, scritture private, ricerche o indagine effettuate dalla Polizia Municipale, dichiarazioni unilaterali di benemeranza da parte dell'originario concessionario (o dei suoi eredi), queste ultime rilasciate anche in data recente, purchè attestanti che la cessione è avvenuta entro **la data di adozione del presente Regolamento**;
4. La regolarizzazione dell'uso di ciascun loculo non occupato comporta il versamento di € 280,00 (duecentottanta), mentre la regolarizzazione dell'uso di ciascuna celletta non occupata comporta il versamento di € 60,00 (sessanta). Tali importi sono indicizzati a partire dall'1/1/2012 in base al tasso ISTAT;
5. A fronte del versamento di cui al comma precedente viene concesso il diritto di uso per anni 99 (novantanove) nel caso di loculi facenti parte capo ad una concessione conferita in perpetuo oppure di durata pari a quella dell'originaria concessione conferita a tempo determinato;
6. Per le cellette a fronte del versamento di cui al comma 4 viene concesso il diritto di uso per anni 99 (novantanove) nel caso di locuetti facenti parte capo ad una concessione conferita in perpetuo oppure di durata pari a quella dell'originaria concessione conferita a tempo determinato;
7. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decorre dalla data del provvedimento amministrativo e non può essere tacitamente rinnovata, se non su espressa richiesta degli aventi titolo, sulla quale il Comune, si riserva di esprimere a suo tempo.

ART. 14 – REGOLARIZZAZIONE PERMUTE DI AREA CIMITERIALE

1. E' possibile inoltrare istanza di regolarizzazione di scambi consensuali, non autorizzati dal Comune, di area cimiteriale sulla quale sono stati edificati loculi e/o cellette tra privati concessionari avvenuti entro **la data di adozione del presente Regolamento**;
2. L'istanza di regolarizzazione di cui al presente articolo deve essere presentata con firma congiunta dai due concessionari (o degli aventi causa), con adeguata dimostrazione dell'avvenuto scambio;

3. La regolarizzazione dell'uso di ciascun loculo comporta il versamento di € 140,00 (centoquaranta) a carico di ciascuno dei due concessionari, mentre la regolarizzazione dell'uso di ciascuna celletta comporta il versamento di € 30,00 (trenta) a carico di ciascun concessionario. Tali importi sono indicizzati a partire dal 1/1/2012 in base al tasso ufficiale ISTAT;
4. A fronte del versamento di cui al comma precedente viene concesso il diritto d'uso per anni 99 (novantanove) per i loculi conferiti in perpetuo, mentre negli altri casi il diritto d'uso non può estendersi oltre il periodo della originaria concessione;
5. A fronte del versamento di cui al comma 3 viene concesso il diritto d'uso per anni 99 (novantanove) per le cellette;
6. Per i loculi e/o cellette inoccupati la concessione, rilasciata ai sensi del presente articolo, decorre dalla data del provvedimento amministrativo, e non può essere tacitamente rinnovata se non su espressa richiesta degli aventi titolo sulle quali il Comune si riserva di esprimere a suo tempo;
7. Per i loculi e/o cellette occupati la concessione, rilasciata ai sensi del presente articolo, decorre dalla data della tumulazione della salma nel loculo e/o dei resti mortali nella celletta;
8. In seguito all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 si procede altresì alla stipula di una nuova concessione.

CAPO TERZO – IMMISSIONI NEL POSSESSO

ART. 15 – STATO DI CONSISTENZA

1. Concluso il procedimento di decadenza delle concessioni irregolarmente utilizzate, ai sensi dell'art. 4, il Comune, qualora residuino loculi e/o cellette non oggetto di istanza di regolarizzazione facenti capo a concessioni dichiarate decadute, procede all'immissione nel possesso degli stessi loculi e/o cellette previa constatazione dello stato di consistenza dell'intero manufatto, a cura del tecnico abilitato;
2. Alla fase di immissione nel possesso è invitato il concessionario decaduto (o i suoi eredi), previa tempestiva convocazione.

ART. 16 – VERBALE

1. Dell'intera procedura di immissione nel possesso viene redatto verbale di consegna che viene rilasciato in copia al concessionario decaduto (o ai suoi eredi);
2. Nel verbale vengono classificati analiticamente (in base alle informazioni documentali in possesso al momento) i loculi e/o cellette irregolarmente utilizzati, ceduti o negoziati e quelli regolarmente detenuti, utilizzati o ceduti, distinguendo tra occupati e inoccupati;

3. Eventuali dichiarazioni rese dal concessionario decaduto (o dai suoi eredi), relativamente alla situazione di cui al comma precedente, vengono verbalizzate e sono oggetto, se del caso, di accertamenti anche con l'ausilio della Polizia Municipale;
4. Nel verbale viene altresì annotata la volontà, eventualmente già espressa in precedenza dal concessionario decaduto (o dai suoi eredi), circa l'ottenimento della riconcessione di loculi e/o cellette (vedi Capo Quarto).

CAPO QUARTO – RICONCESSIONI

ART. 17 – ISTANZA DI RICONCESSIONE

1. Al titolare della concessione dichiarato decaduto (o ai suoi eredi) è riconosciuto il diritto di prelazione sulla porzione di area cimiteriale non oggetto della regolarizzazione di cui al precedente Capo Secondo, purchè l'interessato (ovvero i suoi aventi causa) presenti entro 60 giorni dalla notifica della dichiarazione di decadenza, istanza di riconcessione;
2. L'istanza di riconcessione di cui al comma precedente può riguardare sia la quota parte dell'area cimiteriale sulla quale insistono loculi e/o cellette già regolarizzata da parte di terzi, che la quota parte di area cimiteriale comunque non negoziata o ceduta a terzi a qualsiasi titolo;
3. Nell'istanza di riconcessione il concessionario decaduto (o i suoi aventi causa) dovrà espressamente dichiarare:
 - a. La non opposizione al procedimento di decadenza e agli atti conseguenti;
 - b. L'espressa rinuncia degli eventuali coeredi non interessati alla riconcessione (con conseguente accrescimento del diritto di sepoltura in favore dei richiedenti);
 - c. L'individuazione precisa ed analitica dei loculi e/o cellette chiesti in riconcessione con la eventuale ripartizione degli stessi in caso di pluralità di richiedenti,
 - d. Di regolare utilizzo dei loculi e/o cellette occupati, chiesti in riconcessione, in quanto regolarmente utilizzati e non oggetto di cessioni o negoziazioni in favore di terzi,
 - e. L'insussistenza per i loculi e/o cellette inoccupati di cessione o negoziazioni in favore di terzi;
4. In presenza di istanza di cui al presente articolo, l'Ufficio competente provvederà comunque ad avvisare i potenziali interessati alla regolarizzazione mediante affissioni pubbliche, per almeno 90 gg. consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune, alla Bachecca antistante l'accesso al Civico Cimitero e in prossimità del sepolcreto, nonchè sul sito web del Comune, provvedendo di estenderne la pubblicazione almeno fino alla settimana successiva alla data della commemorazione dei defunti;

ART. 18 – DEFINIZIONE DELL'ISTANZA DI RICONCESSIONE

1. Dopo il decorso del termine di cui all'articolo precedente – ultimo comma – l'Ufficio competente procede alla definizione dell'istanza di riconcessione in favore degli aventi titolo.

2. Non saranno prese in considerazione dall'Amministrazione comunale eventuali domande di regolarizzazione, riguardanti loculi e/o cellette già assegnate in riconcessione in favore dell'originario concessionario decaduto (o dei suoi eredi) e tardivamente pervenute rispetto alla chiusura del procedimento di riconcessione e le istanze riguardanti negoziazioni o cessioni avvenute dopo la data di adozione del presente Regolamento;

ART. 19 – RICONCESSIONE QUOTE DI AREA CIMITERIALE SULLE QUALI INSISTONO LOCULI E/O CELLETTE REGOLARMENTE OCCUPATI

1. La riconcessione all'originario concessionario, o ai suoi eredi, di loculi e/o cellette già regolarmente occupati, ovvero utilizzati per la sepoltura di persone titolari dello ius sepulchri, comporta il versamento di oneri ricognitivi pari a € 280,00 a loculo e di € 60,00 a celletta nonché dei costi di stipula contratto;
2. A fronte del versamento di cui al comma precedente viene concesso il diritto di uso per anni 99 (novantanove) nel caso di loculi facenti parte capo ad una concessione conferita in perpetuo oppure di durata pari a quella dell'originaria concessione conferita a tempo determinato;
3. A fronte del versamento di cui al comma 1 viene riconcesso, il diritto d'uso per anni 99 (novantanove) per le cellette facenti capo ad una concessione originaria conferita in perpetuo, mentre il diritto d'uso per le cellette di durata a tempo determinato è di durata pari a quella dell'originaria concessione conferita a tempo determinato.
4. La riconcessione rilasciata ai sensi del presente articolo formerà oggetto di apposita nuova concessione-contratto e decorrerà dalla data della tumulazione della salma nel relativo loculo e dei resti mortali nella relativa celletta e si procederà alla stipula di una nuova concessione.

ART. 20 – DIRITTO AL CULTO DEI DEFUNTI

1. Per i loculi e/o cellette regolarmente occupati, per i quali non è stata richiesta la riconcessione, entro i termini di cui all'art.15 comma 1, è riconosciuto al concessionario decaduto (o ai suoi aventi causa) il solo diritto al culto dei congiunti defunti; le spoglie dei defunti regolarmente tumulati possono permanere nei rispettivi loculi e/o cellette fino alla scadenza della concessione dichiarata decaduta, senza possibilità di ulteriore riutilizzo da parte dei soggetti decaduti;
2. In caso di liberazione di loculi e/o cellette di cui al comma precedente, anche prima della scadenza prevista, gli stessi saranno acquisiti al demanio comunale senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo in favore del concessionario dichiarato decaduto o dei suoi aventi causa.

ART. 21 – RICONCESSIONE PORZIONE DI AREA CIMITERIALE SULLA QUALE INSISTONO LOCULI E/O CELLETTE NON OCCUPATI

1. La riconcessione in capo all'originario concessionario (o suoi eredi) di loculi e/o cellette non occupati comporta il versamento di € 280,00 (duecentottanta); mentre la regolarizzazione

dell'uso di ciascuna celletta già occupata comporta il versamento di € 60,00 (sessanta). Tali importi sono indicizzati a partire dal 1/1/2012 in base al tasso ufficiale ISTAT.

2. A fronte del versamento di cui al comma precedente viene riconcesso il diritto di uso per anni 99 (novantanove) per i loculi originariamente conferiti in perpetuo, mentre il diritto d'uso per i loculi di durata a tempo determinato è di durata pari a quella dell'originaria concessione conferita a tempo determinato.
3. A fronte del versamento di cui al comma 1 viene riconcesso il diritto di uso per anni 99 (novantanove) per le cellette originariamente conferiti in perpetuo, mentre il diritto d'uso per i loculi di durata a tempo determinato è di durata pari a quella dell'originaria concessione conferita a tempo determinato.
4. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decorre dalla data prevista dal nuovo contratto.

CAPO QUINTO - CONCESSIONI ABBANDONATE

ART. 22 - DIFFIDA

1. La decadenza della concessione, anche di natura perpetua, di cui al precedente art. 7 comma 1, viene dichiarata quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata per la durata di 60 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune, presso la bacheca degli avvisi insistente nella prossimità dell'ufficio del custode del cimitero e sul sito online del Comune di Gravina in Puglia a ripristino e decoro del manufatto. La diffida viene, altresì, affissa alla porta della cappella.
3. La dichiarazione di decadenza compete al Dirigente previa accertamento istruttorio del responsabile servizi cimiteriali;
4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti, rispettivamente in campi comuni/ossario comune.
5. Successivamente il Dirigente disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.
6. L'intero manufatto in disponibilità del Comune potrà essere oggetto di concessione anche nello stato di fatto in cui si trova, previo avviso pubblico, ad aventi titolo, con l'obbligo di restauro e manutenzione dello stesso.

CAPO VI - NORME FINALI

ART. 23 – UTILIZZO PROVVISORIO DEI LOCULI

1. Nelle more della definizione delle istanze di regolarizzazione già inoltrate all'Ente è concesso l'utilizzo provvisorio dei loculi e/o cellette da parte dei richiedenti (o degli aventi causa) previo versamento anticipato degli oneri previsti dal presente Regolamento.
2. A seguito dell'avvio del procedimento di decadenza, regolarmente partecipato al concessionario (o ai suoi eredi), è concesso l'utilizzo di loculi e/o cellette inoccupati non oggetto di istanze di regolarizzazione e limitatamente ai componenti della famiglia.

ART.24 – NORME FINALI

1. Ad avvenuta pubblicazione dell'atto di riconoscimento, la facoltà di collocare nella tomba eventuali salme o resti mortali è tuttavia subordinata alla sottoscrizione di apposita concessione-contratto;
2. La sottoscrizione della nuova concessione comporta le spese aggiuntive relative all'imposta di bollo, dell'imposta di registro e diritti di segreteria;
3. In tutti i casi previsti nel presente regolamento di irreperibilità dei concessionari o aventi causa, si procederà con il sistema dell'avviso di cui al precedente art. 22 comma 2.

ART. 25 – VALIDITA'

1. Le presenti norme regolamentari entrano in vigore ai sensi dell'art 6, comma 5 dello Statuto Comunale.
2. Nel caso di pratiche per la regolarizzazione di utilizzi impropri delle concessioni cimiteriali per le quali siano ancora pendenti ricorsi in sede di Tribunale Amministrativo, non oggetto di rinuncia al contenzioso, si applica la normativa vigente all'epoca del ricorso, mentre in caso di rinuncia al contenzioso si applicano le nuove disposizioni regolamentari.
3. Ogni disposizione o direttiva comunale contrastante con le presenti norme deve ritenersi abrogata.

ART.26 – TERMINE DI PRESENTAZIONE ISTANZE DI REGOLARIZZAZIONE

1. **Le domande di regolarizzazione potranno essere proposte entro il 31.12.2010.**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Giuseppe PERAGINA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carlo CASALINO

Annotazioni della Ragioneria

VISTO per l'assunzione dell'IMPEGNO ai sensi dell'art. 153, c. 5 e per gli effetti previsti dall'Art. 191 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267

REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO N.: _____
Capitolo _____ Codice _____

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to _____

Relata di inizio pubblicazione

(Art.124 e 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000, N°267)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno **11 MAG. 2010** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carlo CASALINO

COPIA CONFORME all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo.

Li, _____

Il Capo Servizio Affari Generali e Presidenza Del Consiglio
Funzionario incaricato
Rag. Beniamino SANTAMARIA

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, previa conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio dal **11 MAG. 2010** al **25 MAG. 2010** per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.

li **26 MAG. 2010**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carlo CASALINO
